

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2303**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CATTANEO PETRINI GIANNINA, COCCO MARIA, MIOTTI
CARLI AMALIA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA
LUISA***Presentata il 27 luglio 1973*

Urgenti provvedimenti eccezionali per candidati inclusi nella terna dei vincitori di concorsi a posti di professore universitario di ruolo, per i professori incaricati e per la debita valutazione dei titoli di ternato, di maturo e di aggregato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si aggiunge a quella n. 1577 presentata il 30 gennaio 1973, la completa opportunamente ed anzi ha il fine di far precedere alcuni particolari provvedimenti urgentissimi ed eccezionali utili a porre le basi ad interventi graduati come urgenza, come sviluppo e come entità.

È nota la presente — e pressante — richiesta di provvedimenti eccezionali per i « ternati »; esistono però altre richieste degli incaricati, degli aggregati, dei « maturi » (confrontare articolo 17 comma quarto legge 18 marzo 1958, n. 311, e articolo 9 comma terzo legge 18 marzo 1958, n. 349).

Per i « ternati » la richiesta trova equo fondamento nel fatto che, in questi ultimi anni, una discreta parte di essi ha visto scendere invano il biennio, ed in seguito il trien-

nio, di validità della terna, o si trova nell'imminenza di tale praticamente inevitabile prospettiva, a causa di una situazione anormale risultante da due fattori:

1) che, da una parte, sono mancati posti da assegnare (una volta esauriti quelli istituiti con legge 24 febbraio 1967, n. 62), e sono rimasti pochi, e contesi tra diverse e non meno valide esigenze, i posti già disponibili presso le università;

2) che inoltre, a seguito dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 924, sono stati bloccati i concorsi a cattedre universitarie, con la conseguenza che è venuto meno, per il complesso delle facoltà, lo stimolo a sistemare i ternati (stimolo che derivava dal fatto che altrimenti, per tre anni o — fino al dicembre 1969 — per due anni, non si potevano praticamente bandire nuovi concorsi per le materie

per le quali ternati erano in attesa di chiamata, in considerazione degli articoli 76 del testo unico e 4 legge 11 dicembre 1969, n. 910).

I richiesti provvedimenti eccezionali devono rendere giustizia ai « ternati » rimasti senza sbocco a causa di anomale situazioni, conseguenti ad alcune leggi e dannosi vuoti di legge, affinché la loro terna valga come sono valse le altre terne, precedenti o concomitanti e fatte col medesimo regime concorsuale, onde essi ternati non subiscano una ingiusta disparità di trattamento in concreto. Ma, per lo stesso motivo di giustizia, equità e parità di trattamento, non si deve neppure andare all'eccesso opposto, di fare cioè, di detti ternati rimasti senza sbocco, una categoria a sé stante di privilegiati; il che si verificherebbe ove si disponesse tassativamente una loro immissione in ruolo *ope legis*, senza le normali procedure che per legge tutti gli altri ternati hanno dovuto seguire e senza il supporto della deliberazione dei consigli di facoltà nel rispetto delle funzioni e competenze di questi. Una condizione di favore di tal genere potrebbe giustificare le reazioni di altre categorie, che hanno altri ma non meno validi titoli.

La presente proposta di legge (articoli 1 e 3) vuole appunto offrire una soluzione comprensiva del vasto problema e ad un tempo rispettosa delle singole proporzioni, della giustizia, equità, eguaglianza di trattamento dei cittadini, nonché della funzionalità, competenza e autonomia degli organi collegiali universitari.

Quando ulteriori leggi organiche porteranno ad un sistema nuovo valido per tutti, tale sistema sarà inequivocabile norma per tutti: ma non è opportuno, in costanza di una normativa vigente, apportare correttivi parziali che creino una categoria di « privilegiati »; si dovrebbero se mai introdurre simultaneamente correttivi « organici » (ancorché limitati) i quali riguardino equamente ed equibratamente tutte le categorie interessate nelle debite proporzioni: è questa una preoccupazione presente nella menzionata proposta n. 1577 del 30 gennaio 1973 e nella proposta attuale che la completa.

Le stesse ragioni di equità, giustizia, parità di trattamento sconsigliano condizioni di particolare favore nei confronti degli aggregati, quali sorgerebbero da una loro nomina *ope legis* a professori universitari di ruolo (straordinari o ordinari che siano).

Tale « trasformazione » automatica degli aggregati in professori universitari di ruolo, dopo appena sette anni dalla istituzione del

ruolo di aggregati (legge 25 luglio 1966, n. 585) potrebbe ritenersi una via traversa per creare affrettatamente professori di ruolo, e potrebbe ingenerare il convincimento che si agisca sotto la pressione di soggetti interessati ed influenti, convincimento dannoso al Parlamento e che è doveroso prevenire e smentire!

Il concorso di aggregato non è parificato o parificabile a quello di professore universitario di ruolo (ed esiste in merito valida giurisprudenza del Consiglio di Stato), ma è di grado e livello inferiore; non sembra corretto quindi nominare dei professori di ruolo in virtù di tale concorso né l'anteporre aggregati a quanti hanno seguito l'*iter* dei concorsi a cattedra ed accettato le necessarie migrazioni in sedi minori, riducendo a costoro le possibilità e probabilità di trasferimento in virtù di un salto automatico degli aggregati nel ruolo superiore presso sedi importanti e ambite, per le quali hanno avuto la fortuna di vincere un concorso di grado inferiore! Se poi l'intendimento del potere legislativo fosse di eludere i concorsi, meglio sarebbe assumere la piena responsabilità morale e politica di esprimere con chiarezza tale volontà abolendoli.

Pertanto è bene sottolineare ancora il principio, sempre valido, che i « correttivi » ad un sistema vigente non devono creare gruppi di favoriti bensì investire simultaneamente e proporzionalmente tutte le categorie interessate (professori di ruolo, incaricati aventi direzione di istituti e con una continuità di incarico, altri incaricati, « maturi » a cattedra universitaria facenti parte del personale docente, aiuti e assistenti aventi ampi titoli accademici e di carriera docente, e non solo i « ternati invano » e gli aggregati). Si provveda invece a garantire pure agli aggregati un peso ineludibile e adeguato per i loro titoli (articolo 3); questo solo è il provvedimento urgente per loro e legittimo, affinché la loro qualifica abbia il debito e sicuro peso in futuri concorsi di grado superiore; per il resto, hanno già una posizione dignitosa e sicura, proporzionata, quale non hanno invece gli incaricati da anni e maturi, altri incaricati, i ternati senza sbocco, altro personale docente « maturo », gli aiuti e gli assistenti, per non parlare di altre categorie avventizie! A tale riguardo è forse opportuno sottolineare che la « maturità » è specifica per cattedra, non per sola aggregazione, e che esistono « maturità » con voti 5/5 a fronte di pure « ternature » con voti 3/5.

Nel rispetto dei principi esposti la proposta di legge (nella prospettiva di più ampia inte-

grazione ulteriore quale contenuta nella proposta 30 gennaio 1973, n. 1577) va incontro non solo ai ternati, ma pure (articolo 3) ai « maturi a cattedra » e agli aggregati, efficacemente disponendo adeguata e non eludibile valutazione dei loro titoli nei concorsi a cattedra universitaria (e analogamente, quale logica conseguenza, per il conferimento di incarichi); viene pure proporzionatamente e giustamente incontro (articoli 2 e 3), come doveroso e nel pubblico interesse, ad incaricati che presentino adeguata continuità nell'incarico (implicante soddisfacente prestazione docente e consistente esperienza didattica) o, più ancora, anche una certa durata di responsabilità direzionale di istituti universitari, certamente non inferiore per nulla alla funzione e responsabilità degli aggregati; per non dire che, salva la differenza della posizione in ruolo, il professore incaricato ha un livello superiore all'aggregato; ciò appare, a parere nostro, dal confronto dei seguenti articoli: articolo 62 testo unico; articolo 6 legge 18 marzo 1958, n. 311; articolo 2 regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534; articolo 2 legge 25 luglio 1966, n. 585.

La presente proposta di legge, coi suoi criteri ispiratori, è pure stimolata da una viva preoccupazione: quella del diffondersi di una certa qual impressione che in Italia si possa far tutto e il contrario di tutto, che non esistano diritti certi ed effettiva parità di trattamento, che le leggi possano farsi in favore dei più forti e di chi fa più rumore od ha più clientela, che i titoli e le qualifiche universitarie siano in via di degradazione e di declino. Se, per ipotesi si dovesse in qualche modo accettare l'eventualità di nomine *ope legis*, esse dovrebbero limitarsi a coloro che da anni abbiano reale responsabilità direzionale di istituti universitari o reparti clinici o clinicizzati, pari a quella dei professori di ruolo, stabilizzandoli nel servizio da anni lodevolmente prestato a condizione che posseggano pure titolo di idoneità a cattedra universitaria o ternatura.

Quindi, a voi onorevoli colleghi, modestamente ma convintamente, affido questa ulteriore urgente proposta di legge per l'università, legge che appare piccola di mole, ma è forse qualitativamente importante per il suo contenuto e per i criteri ispiratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La validità delle terne dei vincitori di concorsi a posti di professore universitario di ruolo è richiamata in vigore ove occorra ed è in ogni caso prorogata fino a tre anni dalla entrata in vigore di nuove norme istitutive di posti di professore universitario di ruolo e di norme che consentano nuovamente i concorsi a posti di tal genere.

ART. 2.

I professori universitari incaricati da almeno tre anni accademici all'entrata in vigore della presente legge, in servizio presso università statali, aventi direzione di istituti universitari o di reparti o servizi clinici o clinicizzati, sono confermati nella loro posizione fino a tre anni dalla entrata in vigore di nuove norme indicate nell'articolo 1 della presente legge, arrotondandosi tali tre anni fino

al completamento dell'anno accademico ormai iniziato.

I professori universitari incaricati da almeno 3 anni accademici continui alla entrata in vigore della presente legge, in servizio presso università statali, sono confermati nell'incarico fino al termine dell'anno accademico durante il quale saranno espletati concorsi a cattedre universitarie della loro materia o di materia che la comprenda oppure equivalente.

L'incarico di insegnamento per almeno tre anni accademici continui, su conforme e motivato giudizio della sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione adottato con maggioranza assoluta di almeno 3/5, previa relazione tecnica di una commissione di tre professori universitari esperti della materia nominati dal Ministro su indicazione della detta sezione I, costituisce titolo di maturità a cattedra universitaria.

La ternabilità a cattedra equivale a maturità.

ART. 3.

La inclusione nelle terne dei concorsi a cattedra universitaria, anche già scadute o seguite da nomina, la maturità conseguita a cattedra universitaria, la vincita di concorso a posto di aggregato, devono valutarsi nei concorsi a posti di professore universitario di ruolo, nel cui rispettivo giudizio deve includersi quale parte integrante il giudizio con il quale i detti titoli furono conseguiti; questi titoli costituiscono inoltre, nei concorsi medesimi, titolo preferenziale a parità di altri titoli e qualità.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.